

Allegato A)

IL SINDACO
F.to Bertolini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto



COMUNE DI VERMIGLIO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO

DI FORNITURA DEL SERVIZIO

TELERISCALDAMENTO

COMUNALE

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 12 di data 16.03.2023

INDICE

Art. 1 Definizioni	1
Art. 2 Competenze e limiti di fornitura.....	1
Art. 3 Contratto di fornitura calore	2
Art. 4 Caratteristiche della fornitura	3
Art.5 Misure e relative apparecchiature	3
Art. 6 Sottoutenze	4
Art. 7 Prezzo del servizio	5
Art. 8 Fatturazione.....	5
Art. 9 Norme particolari	6
Art. 10 Elezione di domicilio	6
Art. 11 Aggiornamenti al Regolamento	6
Art. 12 Entrata in vigore	7
All. 1 – Contributo di Allacciamento.....	8
All. 2 – Bozza di Pre-Contratto.....	9
All. 3 – Bozza di Contratto	11
All. 4 – Bozza di Contratto di Sottoutenza	17
All. 5 – Richiesta di installazione dei contatori sezionali per ogni sottoutenza	23
All. 6 – Richiesta di recesso dal Contratto di fornitura del servizio di Teleriscaldamento Comunale.....	24



Art. 1 Definizioni

TELERISCALDAMENTO: impianto di produzione e distribuzione sul territorio, di calore per soddisfare il fabbisogno termico di più fabbricati.

UTENTE O UTENZA: il proprietario, il condominio, il titolare del diritto d'uso dell'edificio/alloggio o di un insieme di edifici/alloggi, dotato di proprio impianto di distribuzione del calore per uso riscaldamento, che sia allacciato ad un punto della rete di Teleriscaldamento tramite sottostazione termica.

SOTTOUTENTE O SOTTOUTENZA: due o più utenze con contratto singolo di fornitura di calore allacciate ad una sottostazione termica comune.

RETE PRINCIPALE: il complesso delle tubazioni, prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dalla centrale di produzione termica, trasportano il calore, sotto forma di acqua calda, alle sottostazioni.

PUNTO DI CONSEGNA: punto immediatamente a valle delle valvole di sezionamento della sottostazione termica.

SOTTOSTAZIONE TERMICA: il complesso di apparecchiature per mezzo delle quali viene ceduto calore dalla rete di distribuzione principale all'impianto di riscaldamento di proprietà dell'utente.

IMPIANTO INTERNO: il complesso delle tubazioni ed apparecchiature di proprietà dell'utente, a valle del punto di consegna.

CONTRATTO DI FORNITURA: il Contratto che regola i rapporti tra l'Utente e il Comune.

VOLUME VUOTO PER PIENO: volume lordo dell'edificio/alloggio espresso in mc, (VVP) calcolato al filo interno delle mura perimetrali, maggiorato del 20% per tener conto dello spessore delle mura stesse e dei solari. Tramezzi, muri portanti e pilastri, sono pertanto considerati come volumi riscaldati. In caso di presenza di più utenti in un fabbricato, VVP è ripartito nell'ordine, in base a: 1. Millesimi di proprietà 2. Superficie dell'alloggio.

POTENZA IMPEGNATA (PIkW): potenza dell'utenza (espressa in kW), definita dalla relazione: $PIkW = 47 \times (VVP/1000)$ ove 47 è il valore della potenza termica di progetto (riferita a 1.000 mc) per la zona climatica dell'utenza, avuto riguardo del Teleriscaldamento anche dell'acqua calda sanitaria.

POTENZA ASSEGNATA: potenza nominale della sottostazione termica. [↑](#)

Art. 2 Competenze e limiti di fornitura

1. Il Comune si impegna, tramite la propria rete di Teleriscaldamento, a fornire calore sotto forma di acqua calda, per gli usi di riscaldamento ambiente e di produzione di acqua calda per uso sanitario, a tutti gli Utenti come da progetto approvato dall'Amministrazione Comunale, fatti salvi impedimenti di natura tecnica.
2. Il Comune si riserva la facoltà di concedere o meno l'allacciamento sulla sola base di criteri oggettivi, dati dalla potenzialità dell'impianto (produzione termica e rete di distribuzione) e dall'accessibilità dell'immobile.
3. L'allaccio dell'Utente, dalla Rete fino alla sottostazione compresa, è eseguito a cura e carico del Comune, che ne rimane proprietario a tutti gli effetti.
4. Il Comune provvede, con diritto esclusivo, ad installare, mantenere, modificare e controllare detto allaccio e ad esercirlo secondo la necessità del servizio.



5. L'allaccio consiste in n° 2 tubazioni per acqua calda (andata/ritorno) connesse alla Rete Principale e collegate alla sottostazione termica, in cui risulta installato uno scambiatore di calore per il trasferimento dell'energia termica all'impianto dell'utente ed un contatore di calore per la misura dell'energia termica erogata.
6. È fatto obbligo all'Utente di adeguare a propria cura e spese il proprio impianto interno, alle vigenti norme di sicurezza, ivi compreso il collegamento alla sottostazione termica per la cessione dell'energia proveniente dalla rete di distribuzione.
7. Il Comune resta comunque estraneo da ogni responsabilità per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti da anomalie e/o non rispondenza a Norme di Legge dell'Impianto Interno.
8. Per ottenere la predisposizione delle tubazioni all'interno del proprio immobile, l'Utente, dovrà sottoscrivere il pre-contratto allegato al presente regolamento (All. 2). Alla stipula del pre-contratto viene richiesto il versamento del 10% del contributo di allacciamento che varia a seconda della potenza della sottostazione (All.1) che verrà installata solo in seguito alla sottoscrizione del Contratto di fornitura.
9. Per ottenere la fornitura di calore, l'Utente deve sottoscrivere il Contratto di fornitura di calore allegato al presente regolamento (All. 3).
10. Il Comune si riserva di concedere l'allacciamento al Teleriscaldamento per la fornitura di calore per uso riscaldamento, a seguito di presentazione da parte del richiedente di:
 - a) Planimetria catastale dell'edificio/alloggio da allacciare, o documento equivalente e ritenuto idoneo dal Comune;
 - b) Esplicito assenso all'effettuazione di sopraluogo da parte di Personale Tecnico del Comune;
 - c) Certificato, rilasciato da tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale, di conformità degli impianti interni dello stabile alle caratteristiche del sistema di distribuzione del Teleriscaldamento ed alle normative vigenti in materia di sicurezza;
 - d) Eventuale altra documentazione dettata da nuove norme di legge o necessaria al Comune.
11. Il Comune si riserva di accettare anche documentazione giudicata equivalente a quella indicata, ferma restando l'estraneità dello stesso per possibili danni a persone e/o a cose, derivanti dalla non rispondenza a Norme di Legge della documentazione in argomento.



Art. 3

Contratto di fornitura calore

1. Il Contratto tra Comune ed Utente sarà stipulato, al termine dei lavori di allacciamento, in conformità allo schema di contratto (All.3). In seguito l'Utente otterrà l'installazione della sottostazione.
2. Il saldo del contributo di allacciamento, che comprende il collegamento alla rete e l'installazione della sottostazione termica, che rimarrà di proprietà del Comune, dovrà essere versato entro 45 giorni dal posizionamento della sottostazione e comunque prima della fornitura di calore. La manutenzione e la gestione della sottostazione termica saranno a carico del Comune di Vermiglio.
3. Il Contratto ha inizio dalla data di avvio della fornitura che sarà comunicata dall'Amministrazione una volta collaudato l'impianto. La durata del contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.
4. Il Contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 4, secondo comma della vigente legge sul Registro (DPR 26.10.1972 n. 634) ed in tale eventualità le relative spese saranno a carico del richiedente.



5. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore solo per gli usi previsti dal Contratto: non può cedere il calore a terzi, né può utilizzarlo per propri scopi in locali o ambienti diversi da quelli indicati nel Contratto.
6. L'Utente si impegna ad utilizzare il calore fornitogli dal Comune esclusivamente per i propri fabbisogni connessi agli usi concordati.
7. Il punto di consegna del calore si intende ad ogni effetto, quello immediatamente a valle della sottostazione termica. La porzione di impianto a valle del punto di consegna costituisce l'impianto interno.
8. A seguito della sottoscrizione del Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente. [↑](#)

Art. 4

Caratteristiche della fornitura

1. La fornitura di acqua calda per uso riscaldamento e per produzione di acqua calda per uso sanitario a ciascun Utente, è effettuata nel rispetto delle caratteristiche seguenti:
 - a) Acqua calda uso riscaldamento: la temperatura nominale di mandata è stabilita in 75°C con variazione di $\pm 5^\circ\text{C}$, in funzione delle condizioni climatiche; il massimo è fornito allorché la temperatura esterna è inferiore o uguale a -10°C (il minimo corrisponde ad una temperatura esterna uguale o superiore a $+15^\circ\text{C}$); la quantità di energia termica erogata è quella massima stabilita contrattualmente.
 - b) Acqua calda uso sanitario: fornita e contabilizzata secondo le modalità di quella per uso riscaldamento.
2. Il Comune, inoltre, a suo insindacabile giudizio, potrà variare le condizioni di cui ai precedenti capoversi, al verificarsi delle seguenti condizioni: specifiche disposizioni di legge in materia.
3. Il Comune si impegna a porre in essere ogni cura al fine di garantire la continuità della fornitura di calore e a minimizzare i disagi agli utenti derivanti da eventuali interruzioni del servizio, adottando ogni misura ragionevole e conforme alla legislazione e alla normativa tecnica vigente utile ad evitare il ripetersi di interruzioni a breve distanza di tempo per gli stessi utenti.
4. il Comune ha la facoltà di interrompere totalmente o parzialmente la fornitura ed è sollevato dall'obbligo di continuità del servizio del per:
 - cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
 - cause esterne, intese come danni provocati da terzi, emergenze o incidenti non imputabili all'esercente.
5. Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità, compresi eventuali danni, conseguenti all' interruzioni del Servizio, nei casi previsti dal precedente comma 4 o per altre cause non imputabili ad imperizia o negligenza del Comune stesso.
6. Le interruzioni di cui sopra devono essere limitate al tempo strettamente necessario e indispensabile. Nel caso di interruzione programmata, il Comune darà tempestivo preavviso agli Utenti. [↑](#)

Art.5

Misure e relative apparecchiature

1. Il sistema di misura è costituito presso la sottostazione termica. Il consumo termico è espresso in kWh.
2. Il Comune garantisce l'installazione, il buon funzionamento, la manutenzione e la verifica dei misuratori, anche laddove richiesta dall'utente.



Comune di Vermiglio

3. Il Comune effettuerà, mediante lettura manuale sul posto, un minimo di dodici tentativi di raccolta delle misure con una finestra temporale di una lettura al mese.
4. Ogni tentativo di alterazione delle misure o di modifica delle apparecchiature allo scopo di sottrarre calore, di prelevare calore contrattualmente non previsto, ovvero con modalità difformi all'Art. 5, nonché la sottrazione di acqua calda dal circuito primario, dà facoltà al Comune di risolvere il contratto con l'utente, salvo ogni ulteriore diritto.
5. In particolare costituisce alterazione della misura la manomissione dei sigilli posti sui contatori.
6. L'utente può richiedere la verifica degli apparecchi di misura, con onere a proprio carico qualora l'entità dell'errore di misura sia compreso entro $\pm 5\%$.
7. Qualora l'errore di misura superi il limite del $\pm 5\%$ del fondo scala, si procederà al conguaglio degli importi erroneamente fatturati limitatamente agli ultimi 12 mesi di prelievo antecedenti la data di accertamento dell'errore.
8. Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto o malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.
9. Le misure sono eseguite nel rispetto delle clausole seguenti:
 - a) misura del calore: l'unità di misura del calore è il kWh;
 - b) misura della portata: l'unità di misura della portata è il mc/h o il suo sottomultiplo l/h;
 - c) misura della temperatura: l'unità di misura della temperatura è il °C (grado centigrado). [↑](#)

Art. 6 Sottoutenze

1. Coloro che avranno manifestato l'interesse per la contabilizzazione dei consumi delle sottoutenze mediante la consegna all'Ufficio Tecnico comunale di apposito modulo di richiesta (All.5), verranno contattati per l'effettuazione del sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dal Comune di Vermiglio per la verifica della fattibilità tecnica. Se dal sopralluogo emergerà la possibilità di installazione dei contatori sezionali per ogni singola sottoutenza verranno predisposti i relativi contratti individuali di sottoutenza (All.4), nonché un contratto di utenza per il responsabile della sottostazione (il Condominio, in caso di costituzione, oppure di un proprietario appositamente individuato mediante delega da parte degli altri proprietari).
2. L'Utente dovrà farsi carico del costo del misuratore di calore sezionale (che verrà fornito obbligatoriamente dal Comune di Vermiglio) per ogni singola unità immobiliare e, dove necessario, del costo del conta litri acqua calda sanitaria (che verrà fornito obbligatoriamente dal Comune di Vermiglio) per ogni singola unità immobiliare, nonché del costo della relativa posa in opera che verrà eseguita a cura dell'Utente. Il costo sarà addebitato all'Utente nella prima fatturazione.
3. Si precisa che nell'eventualità di stipula di contratto riferito ad una sottostazione dotata di sottoutenze specificatamente richieste dagli utilizzatori del Servizio di Teleriscaldamento Comunale qualsiasi anomalia che si verificasse nella contabilizzazione o ripartizione dell'acqua calda all'interno dell'impianto privato non può essere riferita al Fornitore Comune di Vermiglio:
 - a. in caso di installazione dei soli contatori sezionali di calore le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze;



- b. in caso di installazione dei contatori sezionali di calore e dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze.
- c. nel caso in cui i contatori di calore sezionali non siano stati predisposti per la contabilizzazione separata di ogni singola sottoutenza, ovvero nel caso in cui i consumi di alcune sottoutenze siano determinati a defalco del contatore di calore principale, la differenza tra i contatori di calore sezionali e principale sarà imputata interamente al contatore principale. ⚡

Art. 7

Prezzo del servizio

1. Il Comune praticherà per la somministrazione di calore un'unica tariffa monomia determinata con la seguente formula:

$$\text{Costo} = \text{kWh} \times \left[\left(\frac{A}{B \times C} \times (1 - D) \right) \times (1 + \text{IVA}) - E - F \right]$$

Costo = costo finale dell'energia da TLR del periodo considerato, in euro IVA INCLUSA,

Kwh = energia termica contabilizzata nella sottostazione dell'utente, fornita dalla rete di teleriscaldamento nel periodo considerato;

A = prezzo medio mensile del gasolio da riscaldamento applicato dalla C.C.I.A.A. di Trento del periodo considerato per consegne da litri 10.001 a 20.000, con accisa in euro al litro IVA esclusa dedotta la riduzione prevista per zone montane di € 0,129100 al litro (a tale importo non verranno applicate le maggiorazioni previste per pagamenti dilazionati, per consegne sopra i 1.000 m s.l.m., per tipo "Artico" e per tipo "BTZ");

B = potere calorifico inferiore del gasolio, pari a 9,883721 kWh/litro;

C = rendimento medio stagionale centrale termica esistente, pari a 0,70;

D = sconto forfetario stabilito dall'azienda fornitrice del servizio energetico, pari al 20% per le utenze produttive e 15% per le utenze domestiche;

E = credito d'imposta L. 448/1998 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,008780 €/kWh;

F = credito d'imposta L. 203/2008 come modificata dalla L. 147/2013 pari a 0,013170 €/kWh.

I crediti d'imposta possono subire modifiche legate ad aggiornamenti della legislazione in vigore.

2. Le tariffe indicate, così come le somme dovute all'atto della firma del Contratto, sono soggette ad IVA e defiscalizzazione di legge nonché, ove dovuto, all'imposta di bollo. ⚡

Art. 8

Fatturazione

1. La fattura del calore è effettuata alle condizioni contrattuali di fornitura.
2. La fatturazione decorrerà dalla data di attivazione dell'utenza, corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente, così come comunicato dal Comune all'Utente.
3. È facoltà del Comune variare, anche in corso di Contratto, le scadenze e le modalità di fatturazione.
4. L'utente deve effettuare il pagamento delle fatture entro il termine indicato sulle fatture stesse.
5. Eventuali reclami o contestazioni non danno in nessun caso diritto a differire o a sospendere i pagamenti. Le eventuali rettifiche saranno eseguite con separata bolletta di rimborso o di addebito.



6. Il Comune, in caso di persistenza dello stato di insolvenza di un Utente, trascorsi 15 giorni dalla data di invio del sollecito, inoltrato a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, si riserva il diritto di procedere alla riduzione del servizio in termini di legge fermo restando il diritto a riscuotere i relativi crediti e la rifusione dei danni eventuali e delle maggiori spese di esazione e di mano d'opera nel caso venga sospesa e poi riattivata la fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali a partire dalla data di scadenza di cui al comma 5 e una penalità contrattuale per mancato pagamento pari al 10% di quanto dovuto per il Servizio Teleriscaldamento, verrà inoltre richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente.
7. L'eventuale nuova attivazione dell'utenza sarà effettuata a spese dell'Utente e previo pagamento degli importi progressivi dovuti, anche se il nuovo Utente è diverso dal precedente.

[↑](#)

Art. 9

Norme particolari

1. Il Contratto si intende risolto di pieno diritto senza corresponsione di danno alcuno, nel caso in cui, per qualsiasi ragione o causa, la rete del Teleriscaldamento, in tutto od in parte, dovesse essere rimossa dal luogo originario, sia esso terreno pubblico o privato, per il fatto non dovuto al Comune.
2. In questa eventualità il Comune invia, con due mesi di anticipo, la comunicazione della data di risoluzione del Contratto.
3. Il personale del Comune o dallo stesso delegato ha diritto d'accesso, in qualsiasi momento, per controllo e verifiche alle apparecchiature di proprietà dell'Utente con preavviso di 24 ore.
4. In caso di mancato accesso per indisponibilità dell'Utente, verificatosi per due volte consecutive, il Comune si riserva di procedere alla temporanea riduzione della fornitura come previsto dalla legge.
5. L'Utente che non intenda più avvalersi del servizio di Teleriscaldamento dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.7 del Regolamento) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura dell'utenza, previo conguaglio delle somme dovute fino all'atto della effettiva chiusura dell'utenza.
6. Qualora un nuovo utente subentri ad un altro nell'uso del servizio di Teleriscaldamento, il subentrante deve stipulare un nuovo Contratto di fornitura. [↑](#)

Art. 10

Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono il proprio domicilio in Piazza Giovanni XXIII n. 1 38029 Vermiglio (TN), foro competente ed esclusivo sarà quello di Trento. [↑](#)

Art. 11

Aggiornamenti al Regolamento

1. Il presente Regolamento, potrà essere aggiornato o modificato, in ossequio a nuove disposizioni Normative e/o Legislative ovvero per recepire eventuali modifiche migliorative del servizio. [↑](#)



Comune di Vermiglio

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento produrrà i suoi effetti per quanto compatibili nella gestione relativa alla stagione invernale 2022/2023. [↑](#)



Comune di Vermiglio

All. 1 – Contributo di Allacciamento

Contributo di allacciamento a carico dell'Utente in base alla potenza dello scambiatore kW:

Potenza kw	Contributo di allacciamento	Rimborso a Kw	Totale Rimborso
100	3.942,50	20,66	2.066,00
200	13.270,55	20,66	4.132,00
400	18.313,19	20,66	8.264,00

I prezzi si intendono IVA esclusa.



All. 2 – Bozza di Pre-Contratto

Pre-Contratto n. ____ “Predisposizione allaccio alla Rete di Teleriscaldamento del Comune di Vermiglio”

Contratto per la predisposizione dell'allaccio alla Rete di Teleriscaldamento ad Uso _____ del Comune di Vermiglio a servizio dei locali siti in Comune di Vermiglio – Distinti al Catasto Fabbricati da C.C. _____ Foglio _____ P.Ed. _____ Sub _____ - Potenza impegnata KW _____

Tra:

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Vermiglio (C.F. e P.I. 00149130221) in Vermiglio Piazza Giovanni XXII 1 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Vermiglio da C.C. _____ Foglio _____ P.Ed. _____ Sub _____ sito in Via _____ n. _____ – di seguito UTENTE;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Finalità del Contratto

Il presente Contratto è finalizzato all'allacciamento futuro alla rete di Teleriscaldamento del Comune di Vermiglio.

2. Cessione del Contratto

Le parti convengono espressamente che il presente accordo e tutti i suoi effetti previsti in capo al Comune si intenderanno e saranno effettivamente trasferiti ad un eventuale nuovo proprietario.

3. Obblighi del Comune

Il Comune si impegna nell'ambito del presente accordo ad effettuare i lavori e a fornire tutte le apparecchiature necessarie per realizzare l'allacciamento.

4. Obblighi dell'Utente

L'Utente si impegna nell'ambito del presente accordo ad adempiere ai seguenti obblighi:

- Al versamento dell'acconto del contributo di allaccio nella misura del 10%;
- Al sostenimento delle spese relative all'acquisto di eventuali sistemi di misura per le sottoutenze;
- Alla messa a disposizione del proprio fondo e dei propri locali per l'effettuazione dei lavori;

5. Rescissione del Contratto

È possibile recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante disdetta scritta da trasmettere al Comune tramite posta ordinaria, elettronica o consegnandola a mano allo sportello fisico, con l'obbligo di rimborsare eventuali spese già sostenute dal Comune per la predisposizione dell'allacciamento.



Comune di Vermiglio

6. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali):

- a) i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse alla predisposizione dell'allaccio alla Rete di Teleriscaldamento del Comune di Vermiglio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza;
- b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del pre-contratto per la predisposizione dell'allaccio;
- c) la mancata sottoscrizione del contratto comporta la non effettuazione dei lavori di predisposizione dell'allaccio;
- d) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vermiglio;
- e) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario del Comune di Vermiglio; ⤴

Vermiglio, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI VERMIGLIO

L'UTENTE



All. 3 – Bozza di Contratto

Contratto n. _____
Allaccio e Fornitura Calore Rete di Teleriscaldamento del Comune di Vermiglio

Contratto per la Fornitura del Calore mediante Teleriscaldamento ad Uso _____ a servizio dei locali siti nel Comune di Vermiglio – Distinti al Catasto Fabbricati da C.C. ___ Foglio ___ P.Ed. ___ Sub ___ - Potenza impegnata KW _____

Tra:

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Vermiglio (C.F. e P.I. 00149130221) in Vermiglio Piazza Giovanni XXII 1 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Vermiglio da C.C. ___ Foglio ___ P.Ed. ___ Sub _____ sito in Via _____ n. ___ – di seguito UTENTE;

si conviene e si stipula quanto segue:

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante Teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:

FORNITORE: è il Comune di Vermiglio che gestisce l'impianto e la rete di Teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.

UTENTE: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di Teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura del calore a mezzo Teleriscaldamento.

RICHIESTA TERMICA: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo dell'Utente o dell'intera rete.

PUNTO DI CONSEGNA: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnato il calore all'Utente per essere immesso nel suo impianto interno.

IMPIANTO INTERNO DELL'UTENTE: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà dell'Utente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna alle utenze termiche dell'unità abitativa.

Articolo 1. Condizioni Generali di Fornitura

Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di Teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di idonea documentazione esibita dall'Utente.

Articolo 2. Oggetto della Fornitura

2.1 Caratteristiche tecniche



Il fluido vettore del calore sul lato primario è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 70° e 80°. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, per limitare le perdite di rete.

2.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo.

L'Utente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente comunicato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in contraddittorio con l'Utente, il corretto funzionamento dell'impianto secondario di quest'ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.

Articolo 3. Attivazione dell'Utenza

A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza tramite "Verbale di Attivazione", corrispondente all'effettiva disponibilità del calore per l'Utente.

Articolo 4. Modalità di Fornitura

4.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dall'Utente e adibito a sottostazione d'utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico. Le apparecchiature che compongono la sottostazione termica, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto interno dell'Utente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dell'Utente stesso.

L'Utente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto l'Utente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

Con la sottoscrizione del Contratto di fornitura, l'Utente consente al personale del Fornitore, o ad altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta dell'Utente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottostazione d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottostazione termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti



da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di Teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore all'Utente ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile all'Utente.

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno dell'Utente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità dell'Utente e/o dei terzi.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

4.4 Sospensione della fornitura per morosità dell'Utente

Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell'Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito all'Utente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte dell'Utente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e riattivazione.

4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.

L'Utente che intende interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.

L'adempimento di cui al precedente comma si applica anche nel caso di modificazioni del possessore. In caso contrario l'Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore.

All'Utente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del Contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.

I lavori di smantellamento della sottocentrale, se richiesti, dovranno essere effettuati entro tre mesi dalla richiesta scritta dell'Utente.

Articolo 5. Rilevazione dei Consumi

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene unicamente sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottostazione termica, rilevata mediante lettura manuale, con un minimo di dodici tentativi di raccolta delle misure in una finestra temporale di una lettura al mese.

Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto o malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

5.3 Verifica dei contatori



Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell'Utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura, richieste dall'Utente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto all'Utente, valutato in base all'errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all'anno precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura difettoso.

Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l'apparecchio di misura ha funzionato. L'arresto del funzionamento dell'apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione dell'Utente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto. I consumi stimati faranno riferimento al consumo storico dell'Utente degli ultimi tre anni, ove possibile e ad eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell'apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, l'Utente, fatta salva nei suoi confronti l'azione penale, è tenuto al pagamento dell'energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.

Articolo 6. Condizione Tariffarie

Per ogni lettura di energia termica mensile sarà addebitata una tariffa calcolata in base alle disposizioni previste dall'articolo 7 del vigente Regolamento di fornitura del Servizio di Teleriscaldamento Comunale.

Articolo 7. Fatturazione

Le fatture sono emesse con frequenza semestrale in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi stimati.

Il Fornitore può modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso all'Utente anche mediante avviso pubblico.

Articolo 8. Pagamenti

8.1 Pagamento della fornitura

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso all'Utente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come predeterminate.

L'Utente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali a partire dalla data di scadenza della fattura ed una penalità contrattuale per mancato pagamento pari al 10% di quanto dovuto per il Servizio Teleriscaldamento, verrà inoltre richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente.

In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti degli utenti morosi.

8.2 Pagamento contributo di allaccio

L'Utente si impegna al versamento del saldo del contributo di allaccio nella misura del 90%, entro 45 giorni dal posizionamento della sottostazione e comunque prima della fornitura di calore.



Articolo 9. Garanzie

L'Utente, se richiesto, versa, al momento della stipula, un acconto sui futuri consumi, commisurato all'entità della fornitura e periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, secondo criteri predeterminati. L'importo potrà essere aumentato nel corso del Contratto qualora risulti inadeguato e sarà rimborsato o conguagliato al termine della fornitura con eventuali importi dovuti dall'Utente per residuo consumo o per eventuali danni agli impianti.

Il Fornitore potrà richiedere, in casi eccezionali, anche in corso di Contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento, commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.

Articolo 10. Durata del Contratto di Fornitura

Il contratto avrà inizio dalla data di avvio della fornitura che sarà comunicata dall'Amministrazione una volta collaudato l'impianto.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

Articolo 11. Cessione, Subentro, Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa.

È consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore, dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.6 del Regolamento) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico.

Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- quando gli impianti dell'Utente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- quando l'Utente si opponga alle ispezioni da parte del personale del Fornitore;
- per violazione, da parte dell'Utente, degli artt. 8 e 9 del presente Contratto;
- per prelievo fraudolento dell'energia termica;
- ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del Contratto, che l'Utente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Utente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore.

Articolo 12. Foro Competente

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello di Trento.

Articolo 13. Norme Applicabili

La fornitura di energia termica è regolata:



Comune di Vermiglio

1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
3. dalle condizioni speciali richiamate nei singoli contratti di utenza;
4. dal Regolamento di Fornitura del Servizio Teleriscaldamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2023 e s.m. e i. e relativi allegati;

Il Fornitore potrà modificare, con preavviso di almeno un mese, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura, con facoltà per l'Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura.

La documentazione è disponibile presso gli sportelli del Fornitore ed è consegnata ad ogni Utente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti modifiche.

Articolo 14. Richieste di Informazione e Reclami dell'Utente

L'Utente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi.

Articolo 15. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle che interessano la totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette o tramite avviso all'albo telematico comunale.

Articolo 16. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali):

- a) i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza;
- b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- c) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- d) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vermiglio;
- e) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario del Comune di Vermiglio; [↑](#)

Vermiglio, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI VERMIGLIO

L'UTENTE



All. 4 – Bozza di Contratto di Sottoutenza

Contratto n. _____
Fornitura Calore Rete di Teleriscaldamento del Comune di Vermiglio - SOTTOUTENZA

Contratto per la Fornitura del Calore mediante Teleriscaldamento ad Uso _____ a servizio dei locali siti in Comune di Vermiglio – Distinti al Catasto Fabbricati da C.C. ___ Foglio ___ P.Ed. ___ Sub _____ - Contratto sottostazione di riferimento n. ___ - Potenza KW _____

Tra:

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ in data _____ nella sua qualità di Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Vermiglio (C.F. e P.I. 00149130221) in Vermiglio Piazza Giovanni XXII 1 – di seguito FORNITORE;

e

il sig. _____ (C.F. _____) nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ dell'immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del Comune di Vermiglio da C.C. ___ Foglio ___ P.Ed. ___ Sub _____ sito in Via _____ n. ___ – di seguito UTENTE;

si conviene e si stipula quanto segue:

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni generali per la fornitura del calore mediante Teleriscaldamento, si applicano le seguenti definizioni:

FORNITORE: è il Comune di Vermiglio che gestisce l'impianto e la rete di Teleriscaldamento e che produce e distribuisce il calore ai clienti allacciati alla rete.

UTENTE: qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, Ente o Associazione o altro, che risulti allacciato alla rete di Teleriscaldamento o che ne chieda l'allacciamento o che abbia sottoscritto il Contratto di fornitura del calore a mezzo Teleriscaldamento.

RICHIESTA TERMICA: è la quantità di calore necessaria a soddisfare la richiesta di consumo dell'Utente o dell'intera rete.

PUNTO DI CONSEGNA: è il punto ove ha termine l'impianto di proprietà del Fornitore e dove viene consegnato il calore all'Utente per essere immesso nel suo impianto interno.

IMPIANTO INTERNO DELL'UTENTE: impianto a valle del punto di consegna della fornitura, di esclusiva proprietà dell'Utente, costituito da collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti e quant'altro necessario a trasferire il calore dal punto di consegna alle utenze termiche dell'unità abitativa.

Articolo 1. Condizioni Generali di Fornitura

Il Fornitore fornisce l'energia termica (calore) mediante la rete di Teleriscaldamento urbano per gli usi di riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento.

La fornitura di calore viene effettuata previo accertamento che l'impianto interno dell'Utente sia conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici sulla base di idonea documentazione esibita dall'Utente.

Articolo 2. Oggetto della Fornitura

2.1 Caratteristiche tecniche



Comune di Vermiglio

Il fluido vettore del calore sul lato PRIMARIO è costituito da acqua calda, ad una temperatura, in dipendenza della temperatura esterna compresa tra 70° e 80°. Nel periodo estivo le temperature potranno essere convenientemente ridotte, per limitare le perdite di rete.

2.2 Usi consentiti

L'energia termica fornita sarà usata direttamente dall'Utente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. Eventuali diverse utilizzazioni della fornitura dovranno pertanto essere preventivamente comunicate al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto o a stipularne uno nuovo.

L'Utente è tenuto ad utilizzare il prodotto fornito esclusivamente per gli usi e nei locali indicati nel contratto di somministrazione e non può cederlo sotto qualsiasi forma a terzi. In caso di diverso utilizzo della fornitura, anche per interposta persona, non preventivamente comunicato, l'Utente è tenuto a pagare i consumi, in base al prezzo e alle imposte o tasse relative all'effettivo utilizzo, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e tributarie, oltre agli eventuali maggiori danni.

Il Fornitore non risponde dei danni causati a persone o a cose dal calore fornito. Il Fornitore si riserva la facoltà di verificare, in contraddittorio con l'Utente, il corretto funzionamento dell'impianto secondario di quest'ultimo al fine di evitare malfunzionamenti alla rete che, qualora accertate, possano comportare la sospensione della fornitura.

Articolo 3. Attivazione dell'Utenza

A seguito della sottoscrizione del presente Contratto, il Comune si riserva di comunicare all'Utente la data di attivazione dell'utenza tramite "Verbale di Attivazione Sottoutenza", corrispondente all'effettiva messa in funzione del misuratore di colore sezionale.

Articolo 4. Modalità di Fornitura

4.1 Consegna della fornitura

La consegna del calore avverrà all'interno di un idoneo locale messo gratuitamente a disposizione dall'Utente e adibito a sottostazione d'utenza; il punto di consegna della fornitura è rappresentato dalle flange poste a valle delle valvole di intercettazione del circuito secondario dell'impianto di scambio termico. Le apparecchiature che compongono la sottostazione termica, ivi compreso il contatore di calore e tutte le necessarie apparecchiature di controllo, regolazione e sicurezza, rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità del Fornitore, che ne assume l'obbligo e l'onere dell'esercizio, della riparazione guasti e della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché dell'osservanza delle norme tecniche vigenti.

A valle del punto di consegna della fornitura, ha inizio l'impianto interno dell'Utente, di Sua esclusiva proprietà (collettori e tubazioni, pompe di circolazione, apparecchiature per controllo, regolazione e sicurezza, serbatoi di accumulo, corpi scaldanti). Salvo diversa pattuizione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno ai fini del contenimento dei consumi di energia, come definiti dal D.P.R. 412/93 e successive modificazioni e integrazioni, sono di competenza dell'Utente stesso.

L'Utente è custode di tutte le apparecchiature e di tutti i materiali resi disponibili dal Fornitore, che verranno collocati in spazi o locali dei quali lo stesso sia proprietario, comproprietario o di cui abbia la disponibilità. Pertanto l'Utente è responsabile nei confronti del Fornitore in caso di sottrazione, danneggiamento, manomissione delle apparecchiature e dei materiali predetti.

Con la sottoscrizione del Contratto di fornitura, l'Utente consente al personale del Fornitore, o ad altro personale da esso incaricato, comunque munito di tesserino di riconoscimento (esigibile a richiesta dell'Utente), di accedere, in qualsiasi momento della giornata, alla sottostazione d'utenza per effettuare le normali operazioni di esercizio e manutenzione della sottostazione termica, quali lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle apparecchiature e delle condutture di allacciamento alla rete, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura.

4.2 Sospensione della fornitura per motivi tecnici

Il Fornitore potrà sospendere o limitare la somministrazione della fornitura, oltre che per cause di forza maggiore, caso fortuito, fatto di terzi, provvedimenti o atti dell'autorità, anche per cause tecniche derivanti



da guasti ed oggettive esigenze di servizio, ivi compresi i lavori programmati da eseguirsi lungo la rete di Teleriscaldamento. In quest'ultimo caso, le interruzioni del servizio saranno limitate al tempo strettamente indispensabile per eseguire gli interventi e/o le necessarie riparazioni.

Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione della fornitura verranno comunicati dal Fornitore all'Utente ed il Fornitore realizzerà gli interventi arrecando il minor disagio possibile all'Utente.

4.3 Sospensione della fornitura per motivi di sicurezza

Il Fornitore potrà sospendere la fornitura, anche senza preavviso, nel caso in cui riscontrasse che l'impianto interno dell'Utente presenti delle non conformità alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti, che possano costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità dell'Utente e/o dei terzi.

Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui ai punti 4.2 e 4.3 non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, diretti o indiretti, neppure a titolo di rivalsa.

4.4 Sospensione della fornitura per morosità dell'Utente

Il Fornitore può sospendere la fornitura ai sensi dell'art. 1565 c.c. per ogni inadempienza dell'Utente, anche relativa a precedenti forniture cessate, addebitando le spese di sospensione, di riattivazione, nonché i corrispettivi pattuiti.

La sospensione sarà preceduta da lettera di messa in mora o contestazione dell'addebito all'Utente, contenente l'indicazione della data in cui, in caso di mancato pagamento, si procederà alla chiusura del contatore; il preavviso di distacco non potrà comunque essere inferiore al termine di 10 giorni dalla data della contestazione.

La riattivazione della fornitura è, in ogni caso, subordinata al pagamento da parte dell'Utente dei debiti verso il Fornitore e degli eventuali altri oneri di cessazione e riattivazione.

4.5. Disattivazione della fornitura e subentri.

L'Utente che intende interrompere la fornitura deve presentare richiesta scritta al Fornitore, a cui farà seguito la lettura dei consumi, la chiusura del contatore e la chiusura amministrativa/contabile del contratto.

L'adempimento di cui al precedente comma si applica anche nel caso di modificazioni del possessore.

In caso contrario l'Utente rimarrà responsabile del pagamento dei consumi di energia termica effettuati dai suoi successori e dei canoni relativi nonché di qualunque danno che potrebbe essere arrecato ai misuratori ed agli impianti di proprietà del Fornitore.

All'Utente intestatario del Contratto saranno addebitati i consumi registrati, anche se effettuati da terzi, e ogni altra spesa o danno connessi o conseguenti all'uso degli impianti fino al momento dell'effettiva chiusura del Contratto di fornitura o fino alla data di sottoscrizione del Contratto di somministrazione da parte del subentrante, se trattasi di subentro.

La rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottoutenza saranno a carico dell'Utente con verifica da parte del Comune dell'effettuazione dei lavori di scollegamento.

Articolo 5. Rilevazione dei Consumi

5.1 Unità di misura

L'unità di misura del calore fornito è il kilowattora termico (kWh).

5.2 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore generale installato nella sottostazione termica; i consumi vengono ripartiti tra le sottoutenze allacciate alla sottostazione generale sulla base delle rilevazioni dei misuratori sezionali.

Le rilevazioni vengono effettuate mediante lettura manuale, con un minimo di dodici tentativi di raccolta delle misure in una finestra temporale di una lettura al mese.

Nel caso di assenza delle misure a causa di guasto o malfunzionamento, la ricostruzione dei consumi viene effettuata dal Comune con riferimento ai consumi dell'Utente nel periodo che va dall'ultima misura valida tenendo conto del consumo storico degli ultimi tre anni dell'Utente, ove disponibili, e di eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.



Qualsiasi anomalia che si verificasse nella contabilizzazione o ripartizione dell'acqua calda all'interno dell'impianto privato non può essere riferita al Fornitore:

- a) in caso di installazione dei soli contatori sezionali di calore le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori delle sottoutenze e aggiunte alle letture delle singole sottoutenze;
- b) in caso di installazione dei contatori sezionali di calore e dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria le differenze di misurazione fra il contatore generale e i contatori sezionali delle sottoutenze verranno imputate ai contratti sottostanti in proporzione al consumo dei contatori sezionali dell'acqua calda sanitaria delle sottoutenze e aggiunte alla letture delle singole sottoutenze; nel caso in cui i contatori di calore sezionali non siano stati predisposti per la contabilizzazione separata di ogni singola sottoutenza, ovvero nel caso in cui i consumi di alcune sottoutenze siano determinati a defalco del contatore di calore principale, la differenza tra i contatori di calore sezionali e principale sarà imputata interamente al contatore principale

5.3 Verifica dei contatori

Il Fornitore ha diritto di accesso nei locali dell'Utente ove sono collocati i propri impianti ed apparecchi. Le spese per la verifica degli apparecchi di misura, richieste dall'Utente, sono a carico del medesimo se gli errori risultano compresi entro i limiti di tolleranza del +/- 5%. Se nella verifica si riscontrassero invece errori maggiori di detto limite di tolleranza, il rimborso dovuto all'Utente, valutato in base all'errore accertato, si computerà considerando il periodo corrispondente all'anno precedente dall'ultima lettura fino alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio di misura difettoso.

Tale ricostruzione terrà conto del consumo medio giornaliero del periodo in cui l'apparecchio di misura ha funzionato. L'arresto del funzionamento dell'apparecchio di misura, constatato direttamente dal Fornitore o su segnalazione dell'Utente, darà luogo al ricalcolo dei consumi presunti limitatamente al periodo dell'arresto. I consumi stimati faranno riferimento al consumo storico dell'Utente degli ultimi tre anni, ove possibile e ad eventuali evidenze documentali fornite dallo stesso.

Qualora vengano rilevate manomissioni negli impianti o nell'apparecchio di misura, tali da consentire un prelievo incontrollato di energia, l'Utente, fatta salva nei suoi confronti l'azione penale, è tenuto al pagamento dell'energia secondo le modalità descritte in precedenza, nonché al rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute dal Fornitore.

Articolo 6. Condizione Tariffarie

Per ogni lettura di energia termica mensile sarà addebitata una tariffa calcolata in base alle disposizioni previste dall'articolo 7 del vigente Regolamento di fornitura del Servizio di Teleriscaldamento Comunale.

Articolo 7. Fatturazione

Le fatture sono emesse con frequenza semestrale in base ai consumi rilevati direttamente dal Fornitore. In carenza di rilevazione diretta, il Fornitore è autorizzato ad emettere fatture il cui importo sarà determinato sulla base dei consumi stimati.

Il Fornitore può modificare dette modalità di fatturazione, dandone congruo preavviso all'Utente anche mediante avviso pubblico.

Articolo 8. Pagamenti

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento della fattura nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Decorso il termine di scadenza, il Fornitore, ferma restando la facoltà di sospendere la fornitura e risolvere il contratto dandone congruo preavviso all'Utente, addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso legale. Il ripristino della somministrazione temporaneamente interrotta per morosità è in ogni caso subordinato al versamento di quanto dovuto al Fornitore nonché al rimborso delle spese di riallaccio così come predeterminate.



L'Utente moroso è tenuto al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e al rimborso dei costi sostenuti per l'eventuale recupero credito o per la sospensione o riattivazione della fornitura. Sulla somma dovuta saranno applicati gli interessi legali a partire dalla data di scadenza della fattura ed una penalità contrattuale per mancato pagamento pari al 10% di quanto dovuto per il Servizio Teleriscaldamento, verrà inoltre richiesto il rimborso di eventuali spese postali/di notifica/legali sostenute dall'Ente.

In ogni caso il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi di ogni azione, anche coattiva, ritenuta utile ai fini del recupero del proprio credito nei confronti degli utenti morosi.

Articolo 9. Garanzie

L'Utente, se richiesto, versa, al momento della stipula, un acconto sui futuri consumi, commisurato all'entità della fornitura e periodicità di fatturazione, con conguaglio finale, secondo criteri predeterminati. L'importo potrà essere aumentato nel corso del Contratto qualora risulti inadeguato e sarà rimborsato o conguagliato al termine della fornitura con eventuali importi dovuti dall'Utente per residuo consumo o per eventuali danni agli impianti.

Il Fornitore potrà richiedere, in casi eccezionali, anche in corso di Contratto, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata con Enti di suo gradimento, commisurata al fatturato medio di quattro periodi di fatturazione, calcolato in base ai consumi medi di ogni tipologia di utenza o in base ai consumi specifici di ciascun Utente, nonché sull'eventuale debito già maturato all'atto della richiesta. Il Fornitore si riserva inoltre la facoltà di richiedere aggiornamenti della garanzia di cui al precedente capoverso, in funzione delle variazioni tariffarie intervenute, oppure delle eventuali modifiche dei consumi dell'utenza in corso di vigenza del contratto.

Articolo 10. Durata del Contratto di Fornitura

Il contratto avrà inizio dalla data di installazione del misuratore di calore sezionale che sarà comunicata dall'Amministrazione.

La durata del presente contratto è fissata in anni cinque, successivamente esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, agli stessi termini e condizioni, salvo disdetta di una delle parti, almeno 30 giorni prima dalla scadenza.

Articolo 11. Cessione, Subentro, Recesso e Risoluzione del Contratto

Il Fornitore può cedere il contratto ad altra impresa.

È consentito il subentro da parte di terzi, previa comunicazione al Fornitore, in forza di idoneo titolo di utilizzo dei locali oggetto della fornitura.

L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura del servizio di telecalore, dovrà presentare il modulo di richiesta di recesso (All.6 del Regolamento) tramite posta, posta elettronica o consegnandolo a mano allo sportello fisico.

Il Fornitore potrà risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio oltre che nel caso di cui all'art. 1456 c.c., con addebito immediato dei corrispettivi dovuti sino alla scadenza e degli eventuali maggiori danni nei seguenti casi:

- quando gli impianti dell'Utente provochino alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alle condizioni di distribuzione di energia termica;
- quando l'Utente si opponga alle ispezioni da parte del personale del Fornitore;
- per violazione, da parte dell'Utente, degli artt. 8 e 9 del presente Contratto;
- per prelievo fraudolento dell'energia termica;
- ogni qualvolta il Fornitore venga a conoscenza, successivamente alla stipula del Contratto, che l'Utente abbia presentato una dichiarazione falsa, alterata, non veritiera, o che comunque detenga l'immobile senza titolo legittimo.

In caso di inadempienza del Fornitore alle obbligazioni nascenti dal presente contratto l'Utente ha diritto di risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore.



Articolo 12. Foro Competente

Il foro competente per le controversie inerenti al rapporto di somministrazione è quello di Trento.

Articolo 13. Norme Applicabili

La fornitura di energia termica è regolata:

1. dalle presenti condizioni generali;
2. dalle norme emanate dagli organi pubblici competenti;
3. dalle condizioni speciali richiamate nei singoli contratti di utenza;
4. dal Regolamento di Fornitura del Servizio Teleriscaldamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16.03.2023 e s.m. e i. e relativi allegati;

Il Fornitore potrà modificare, con preavviso di almeno un mese, le norme e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura, con facoltà per l'Utente di recesso da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione, qualora le modifiche comportino un mutamento sostanziale delle condizioni tecnico o economiche della fornitura.

La documentazione è disponibile presso gli sportelli del Fornitore ed è consegnata ad ogni Utente in occasione di nuovi contratti di somministrazione e di conseguenti modifiche.

Articolo 14. Richieste di Informazione e Reclami dell'Utente

L'Utente può ottenere informazioni presso gli uffici del Fornitore ed inoltrare richieste di chiarimento o eventuali reclami, che saranno evasi sollecitamente.

Articolo 15. Comunicazioni

Le comunicazioni dirette individualmente all'Utente verranno effettuate all'indirizzo di fornitura o presso il domicilio eletto dallo stesso e quelle che interessano la totalità degli utenti verranno effettuate tramite stampa o mezzi di comunicazione di massa o con messaggi riportati sulle bollette o tramite avviso all'albo telematico comunale.

Articolo 16. Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196

Il Comune informa che ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali):

- a) i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dall'Ente esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione del Servizio e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza;
- b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della stipula del Contratto di fornitura e per la successiva erogazione del Servizio;
- c) la mancata sottoscrizione del Contratto comporta la sospensione della fornitura del servizio;
- d) il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vermiglio;
- e) l'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- f) il responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario del Comune di Vermiglio; [↑](#)

Vermiglio, _____

IL FORNITORE
COMUNE DI VERMIGLIO

L'UTENTE



Comune di Vermiglio

All. 5 – Richiesta di installazione dei contatori sezionali per ogni sottoutenza

Spett.le
Comune di Vermiglio
C.A. Ufficio Tecnico
Piazza Giovanni XXII 1
38029 Vermiglio TN

Vermiglio, _____

Oggetto: Richiesta installazione contatori sezionali per ogni sottoutenza

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il
_____ C.F. _____ residente a _____ () in
_____ n. _____ già utente del Servizio Teleriscaldamento con Contratto di
fornitura n. _____ richiede l'effettuazione, del sopralluogo da parte di vostro tecnico incaricato per la verifica
della fattibilità tecnica di installazione dei contatori sezionali su ciascuna sottoutenza come di seguito individuate:

- totale sottoutenze: _____
- identificativi catastali: c.c. 270 p.ed. _____ foglio _____ sub. _____
- indirizzo: _____ n. _____ piano _____

Il sottoscritto dichiara che al momento non è interessato all'acquisto dei contatori sezionali.

RECAPITI DEL RICHIEDENTE:

Telefono: _____

Cellulare: _____

E-mail: _____

Dichiaro di essere a conoscenza che in caso di esito positivo del sopralluogo, per l'effettuazione dei lavori richiesti è necessario sottoscrivere, il Contratto di Sottoutenza per ogni contatore sezionale che si intende installare.

Dichiaro di essere a conoscenza che il costo di acquisto e di installazione dei contatori sezionali sono a totale carico dell'utente.

Cordiali saluti,

Firma





Comune di Vermiglio

All. 6 – Richiesta di recesso dal Contratto di fornitura del servizio di Teleriscaldamento Comunale

Spett.le
Comune di Vermiglio
C.A. Ufficio Tecnico
Piazza Giovanni XXII 1
38029 Vermiglio TN

Vermiglio, _____

Oggetto: Richiesta di recesso dal Contratto di fornitura del servizio di Teleriscaldamento Comunale

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ () il
_____ C.F. _____ residente a _____ () in
_____ n. _____ tel. _____ mail
_____ utente del servizio di Teleriscaldamento Comunale per la p.ed.
_____ foglio _____ sub. _____ sita in _____ n. _____ - Contratto
n. _____, chiede a questo spettabile Comune:

- Di recedere dal contratto di fornitura del servizio Teleriscaldamento
- Che venga effettuato lo scollegamento dalla rete
- Segnalo che la fornitura di calore è regolata da Contratto di Sottoutenza

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta comporterà:

- nel caso di disattivazione della fornitura, le seguenti attività:
 - chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura;
 - effettuazione della lettura di cessazione;
 - emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, sulla base della precedente lettura.
- nel caso di scollegamento dalla rete, oltre alle precedenti attività:
 - la rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottostazione d'utenza;
 - il disallineamento delle apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
 - l'intercettazione del circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
- nel caso di disattivazione della fornitura regolata da Contratto di Sottoutenza:
 - la rimozione del gruppo di misura e delle altre componenti della sottoutenza saranno a carico dell'Utente con verifica da parte del Comune dell'effettuazione dei lavori di scollegamento.

Cordiali saluti,

Firma
